

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento con delegazione di pagamento (n. ***671 e n. ***131), stipulati rispettivamente in data 29/11/2013 e 04/09/2014 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi al 30/06/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale, richiamando la sentenza "Lexitor" della CGUE e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, chiede:

- per il contratto n. ***671, la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni non maturate e degli oneri assicurativi non goduti per la somma complessiva di € 1.722,16, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni lett. b) del contratto, pari ad € 291,90;
- per il contratto n. ***131, la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni bancarie e finanziarie non maturate per la somma complessiva di € 1.279,18, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni lett. b) del contratto, pari ad € 318,34;
- gli interessi legali dalla data di estinzione al saldo;
- le spese legali del presente procedimento, oltre accessori di legge.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: con riferimento al contratto n. ***131:

- l'inammissibilità per mancanza del reclamo, non avendo parte ricorrente depositato *"alcuna richiesta/reclamo conforme nei suoi contenuti, doglianze e domande rispetto all'odierno ricorso"*;

con riferimento a entrambi i contratti di finanziamento:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinguere quelli che non sono riflessi nell'attuale *pricing* e quelli che sono conseguenti alla mera instaurazione del rapporto e addebitati alla banca da terzi;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, stante la mancanza di documentazione comprovante il pagamento.

con riferimento al contratto n. ***671:

- relativamente agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso dell'importo complessivo di € 204,03, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste di rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, asserendo l'applicabilità della sentenza *"Lexitor"* all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri.

DIRITTO

Il Collegio richiama innanzitutto il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ancora, il Collegio si riporta ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. *"Priva di giuridico fondamento"* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *"inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva],*

lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Giova preliminarmente rilevare che la somma complessiva di cui il ricorrente chiede la restituzione (€ 1.722,16) risulta comprensiva anche dell'importo della rata del mese di luglio 2019, addebitata successivamente all'estinzione del finanziamento, come meglio si evince dal reclamo; nel ricorso, tuttavia, il ricorrente si limita a chiedere il rimborso degli oneri non maturati (commissioni lett. A e lett. B, provvigioni lett. C, spese incasso quote, costi assicurativi), senza allegare documentazione a supporto di un'eventuale domanda di restituzione della rata in questione (la quale, peraltro, non è stata espressamente avanzata all'Arbitro).

Nel merito, prendendo le mosse dal contratto n. ***671, si riscontra la natura recurring della commissione lett. B e delle spese incasso quote, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura *up front* deve, invece, annettersi a commissione lett. A e provvigioni lett. C, siccome corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla stipulazione del contratto.

Sono in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo. L'intermediario allega la seguente documentazione attestante il rimborso complessivo di € 204,03, a titolo di premi assicurativi non goduti relativi alle polizze “rischio vita” e “rischio impiego”, a mezzo bonifico bancario eseguito in data 31/07/2019.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, comprensivi anche di quelli per oneri assicurativi secondo condizioni di polizza, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***671 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18723 del 26 ottobre 2020

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	66
rate residue	54

TAN ▶	5,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota	22,56%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissione lett. A (up front)	€ 647,64	€ 291,44	☐	€ 146,12	☐	€ 146,12
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 647,64	€ 291,44	☒	€ 146,12	☐	-€ 0,46
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.326,12	€ 596,75	☐	€ 299,20	☒	€ 299,20
☐	spese incasso quote (recurring)	€ 264,00	€ 118,80	☒	€ 59,56	☐	€ 0,00
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 966,83	€ 435,07	☐	€ 218,13	☒	€ 204,03
☒	...		€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	rimborsati
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 444,86
interessi legali							si

Con riguardo, invece al contratto n. 131, non può innanzitutto accogliersi l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità, sollevata dall'intermediario.

Il ricorrente ha, infatti, allegato il reclamo riferibile al contratto in oggetto, unitamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in data 20/01/2020; l'indirizzo PEC del destinatario coincide poi con quello al quale è stato trasmesso il reclamo relativo al contratto n. ***671, che è stato riscontrato nel merito dall'intermediario (cfr. ex multis Collegio di Bologna, decisione n. 9920/20).

Ancora, poi, deve dirsi che in sede di reclamo il ricorrente aveva chiesto il rimborso della somma complessiva di € 1.279,18 – pari esattamente all'importo domandato all'Arbitro - a titolo di commissioni bancarie e finanziarie non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel merito, si riscontra la natura recurring della commissione lett. B e delle spese incasso quote, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front deve, invece, annettersi a commissione lett. A e provvigioni lett. C, siccome corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla stipulazione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, comprensivi anche di quelli per oneri assicurativi secondo condizioni di polizza, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***131 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18723 del 26 ottobre 2020

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	6,16%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	35,07%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissione lett. A (up front)	€ 579,18	€ 328,20 ☐	€ 203,12 ☒	☐		€ 203,12
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 561,18	€ 318,00 ☒	€ 196,80 ☐	☐	€ 318,34	-€ 0,34
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.432,80	€ 811,92 ☐	€ 502,48 ☒	☐		€ 502,48
☐	spese incasso quote (recurring)	€ 264,00	€ 149,60 ☒	€ 92,58 ☐	☐	€ 149,60	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 705,26
interessi legali	si

Non è, infine, accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.150,12, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS